

alla Commissione, e che dalla Commissione venne esaminata, parlava delle compagnie degli artiglieri, conservava queste compagnie, e le poneva a disposizione del Comando in capo delle truppe.

La emenda dal rappresentante Ruffini proposta oggi, non è che la riproduzione di una parte della proposta fatta da me ieri l'altro, alla quale avevo rinunciato nella Commissione, quando si concretò la legge in quel modo in cui venne oggi proposta. Sicchè sull'emenda del rappresentante Ruffini si può oggi discutere, perchè fa parte della mia proposta dell'altro giorno, perchè fu esaminata dalla Commissione, e perchè anche su quella proposta la Commissione ha parlato all'Assemblea, giacchè vi ha un articolo speciale nella proposizione, che parla della conservazione e della destinazione dell'artiglieria civica.

Dunque su questo argomento possiamo legalmente parlare e deliberare.

Il rappresentante Ruffini propone che sieno mobilitate le due compagnie di artiglieria; io non avevo adoperato la parola *mobilitate*; ma avevo detto *poste a disposizione del Comando in capo delle truppe*.

Osservo che per la compagnia dei bersaglieri e per la compagnia degli artiglieri venne fatto alcuni mesi fa un decreto, ch'è quello che il rappresentante Ruffini allegava, o che questo decreto, che parte dalla Commissione organizzatrice della Guardia civica, è stato fatto nel passato agosto.

In seguito poi un decreto governativo fu fatto, per cui la compagnia dei bersaglieri si dichiarava subito mobilitata.

Per le compagnie degli artiglieri questa parola non ci era.

Io credeva, e questo è il parere da me espresso alla Commissione, che la parola *mobilitata* fosse necessaria quanto ai bersaglieri, poichè di essi il Regolamento organico della Guardia civica non parla. Essi erano cosa nuova, e come cosa nuova bisognava dir tutto riguardo alla loro mobilitazione.

Gli artiglieri non vennero istituiti con quel decreto della Commissione organizzatrice. Sono stati istituiti dal Regolamento organico.

Questo Regolamento non dice cosa facciano le compagnie di artiglieria in tempo di guerra, ma soltanto in tempo di pace. Ma allora soggiungo io: il Regolamento non lo dice, perchè il senso comune vi addita che in tempo di guerra gli artiglieri maneggiano il cannone. Se sono artiglieri, non lo sono per semplice pompa, ma per maneggiare il cannone.

Gli artiglieri dovendo prestarsi a maneggiare il cannone, devono andare là dove il cannone è; sono obbligati di andare nei forti dove il cannone tuona.

Dunque io dico che non vi sarebbe veramente bisogno di legge particolare, che mobilitasse gli artiglieri, perchè, per la istituzione loro medesima, essi devono prestarsi a difenderci col cannone contro il nemico; e ad essere conseguentemente a disposizione del Comando in capo delle truppe.

Il rappresentante Tommaseo: Il collega Avesani aderisce meco all'emenda proposta dal cittadino Ruffini. Non so se le ragioni dell'Avesani